



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE  
2013-2015

## PREMESSA

Il Piano è adottato in funzione di quanto previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- Convenzione Civile sulla Corruzione –Strasburgo, 4.11.1999 –Ratificata con la L. 112/2012
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale d.p.c.m. 16 gennaio 2013 per la predisposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- “Intesa tra Governo, Regioni, ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della L.190/2012 del 24 luglio 2013 rep. atti. n.79/CU”
- Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 adottata dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, relative tavole ed allegati, pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/documentazione.aspx>
- Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –DFP prot. 0004355 P\_4.17.1.7.5. del 25/01/2013
- Circolare n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –DFP prot. 0034186 n P\_4.17.1.7.5. del 19/07/2013

Il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2013-2015, ai sensi dell’art. 1 comma 60 lettera a), è proposto alla Giunta Comunale dal responsabile per l’anticorruzione, nominato con decreto del Sindaco n. 14 del 24/07/2013, nella persona del Segretario Generale, dott.sa Donatella Mazzone.

La Giunta Comunale adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con atto n. 19 del 28 gennaio 2014.

E’ trasmessa comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il termine del 31 gennaio 2014 all’indirizzo: [piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it](mailto:piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it);

# INDICE

## INTRODUZIONE “PRINCIPI GENERALI E DATI DI CONTESTO”

Art 1) DEFINIZIONI	pag.5
Art..2) SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NEL COMUNE	pg.6
Art. 3) INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' ESPOSTE A PIU' ALTO RISCHIO	pag.9
Art 4) OBIETTIVI DEL P.T.P.C. 2013/2015	pag.11
4.1. Obiettivi del P.T.P.C. e collegamento al ciclo di gestione delle performance	
4.2. Descrizione dei procedimenti e definizione del termine di conclusione dei procedimenti L. 241/1990	
4.3. Mappatura delle attività in funzione dell'individuazione di quelle più esposte al rischio di corruzione	
4.4. Trasparenza.	
4.5. Codice di Comportamento	
4.6. Adeguamento Regolamenti Comunali in relazione alla L.190/2012 e P.N.A..	
4.7 Modalità di erogazione dei contributi economici ad Associazioni ed Enti: separazione dei poteri organo politico e organo tecnico;	
4.8. Modalità di conservazione archiviazione, forme di pubblicità degli atti di autorizzazione e concessione – atti estensivi della sfera giuridica dei destinatari	
4.9. Sistema dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini, da Associazioni ed Enti - in riferimento ai procedimenti sia di contributi e sovvenzioni, che di autorizzazioni e concessioni	
4.10. Modalità di conservazione, trattamento, dei documenti relativi a procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi – sotto soglia comunitaria e sopra soglia.	
4.11 Controlli appalti	
Art. 5) MISURE	pag.23
5.1. indicazione delle misure di prevenzione	
5.2 Accesso civico	
5.3 Codice di Comportamento-Azioni di sensibilizzazione	
5.4 Rotazione degli Incarichi	
5.5 Formazione	
5.6 Patti di integrità negli affidamenti e controllo esecuzione appalti	
5.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	
Art.6) AZIONI E TEMPI DEL P.T.P.C.	pag.29
ALLEGATI al P.T.P.C.:	
-allegati P.N.A. n.: 2, 3,4, 5, 6 e tavole P.N.A.	pag
-bozza tabella dei procedimenti e termine di esecuzione	
-tabella “obiettivi, azioni, indicatori e tempi” art.6 del PTPC	
-tabelle allegati alle “Linee Guida Operative” ANCI	

## INTRODUZIONE

### “PRINCIPI GENERALI – DATI DI CONTESTO”

Il P.T.P.C. – Piano triennale di prevenzione della corruzione- non si configura come prodotto concluso e finale, ma come primo strumento di programmazione e pianificazione degli strumenti finalizzati alla prevenzione, che il Comune di Vercelli individua a partire dalla situazione organizzativa strumentale gestionale specifica dell’Ente.

Il primo atto adottato dal Comune di Vercelli in contrasto alla corruzione, quale misura significativa per la prevenzione della corruzione è il programma triennale per la Trasparenza e l’integrità della Città di Vercelli per il triennio 2012-2014 “ , di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 104 del 9/05/2012

Il responsabile per la trasparenza è stato nominato con decreto del Sindaco n. 15 del 24/07/2013 nella persona del dott. Gabriele Ferraris. La nomina è pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Ricorso verso mancati adempimenti del responsabile della trasparenza sono ammessi al responsabile dell’anticorruzione, nella persona del Segretario Generale, dott.sa Donatella Mazzone.

Secondo importante adempimento è stato assunto con l’adozione da parte della Giunta Comunale con delibera n. 368 del 17/12/2013 recante ad oggetto l’Approvazione del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vercelli, in esecuzione al D.P.R. 62/2013, che ha modificato il titolo III del capo V del regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il primo P.T.P.C. ( piano triennale di prevenzione della corruzione) e il P.T.T.I. ( piano triennale per la trasparenza e l’integrità) rappresentano due strumenti che possono favorire il graduale e progressivo accrescimento della cultura della legalità, dell’equità, di giustizia sociale, di sviluppo civile ed economico.

Infatti, l’adozione dei due Piani costituisce non un mero adempimento “burocratico”, ma un’occasione per la promozione di un sistema amministrativo e di governo della Pubblica Amministrazione che, nell’assolvimento ed esercizio delle proprie funzioni e servizi, esprima l’attenzione al prevalente interesse pubblico, la cura e lo sviluppo del territorio locale.

## **ART.1 ) DEFINIZIONI**

Il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) definisce il concetto di “rischio” di esposizione alla corruzione e il concetto di ”evento” . Si riportano le definizioni per completezza.

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

La L. 190/2012 ha già individuato delle particolari “aree di rischio”, elencate nell’art. 1, comma 16. Si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il concetto di “corruzione”, in questo contesto, deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La Convenzione Civile sulla Corruzione –Strasburgo, 4 novembre 1999- la definisce in questo modo:

“per corruzione si intende il fatto di sollecitare, offrire, dare o accettare, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, ovvero promettere tale indebito vantaggio, in modo tale da pregiudicare il normale esercizio di una funzione o il comportamento regolamentare di colui che beneficia della provvigione illecita o dell’indebito vantaggio o della promessa di tale vantaggio indebito”.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

## Art. 2) SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NEL COMUNE

Con riferimento all'art. 2 dell'allegato 1 al P.N.A., all'Intesa tra Governo, Regioni, ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della L. 190/2012 del 24 luglio 2013 rep. atti. n.79/CU, alla circolare n. 1 del DFP del 25/01/2013, vengono declinati i compiti di ciascun organo e dei dipendenti per il Comune di Vercelli, se ne adottano i termini ed i contenuti, espressi nelle norme, osservando che il presente articolo è integrato dalle circolari e norme seguenti l'adozione del presente P.T.P.C., affinché sia possibile un pieno assolvimento dei compiti, delle finalità e degli obiettivi espressi dagli Organi sovra ordinati ( CIVIT, DFP, ecc)

Di seguito il dettaglio:

### **a. l'Autorità di indirizzo politico:**

- Il Sindaco designa il responsabile
- la Giunta adotta il P.T.P.C. entro il 31/01/2013 e, annualmente, ne adotta l'aggiornamento (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190), se del caso lo trasmette alla Regione Piemonte;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti *ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001*);

### **b. il Responsabile della Prevenzione:**

Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, in particolare:

- elabora il Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione - art. 1 comma 8 della L.190/2012 . Nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si stabilisce entro quale data il responsabile dell'anticorruzione deve proporre il P.T.P.C. alla Giunta, e dopo l'adozione ne cura la trasmissione al DFP (art.1 comma 8 L.190/2012) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- le procedure per selezionare e formare i dipendenti e i Settori più esposti a rischio ( art.1 comma 8 L.190/2012);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 comma 10 lettera c) della L.190/2012);
- verifica efficace attuazione del piano e la sua idoneità ( art. 1 comma 8 L.190/2012)
- proporre le modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti organizzativi (art. 1 comma 10 lettera a) L. 190/2012);
- verifica delle eventuali violazioni del piano;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1 comma 10 lettera b L.190/2012);
- compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, Anticorruzione e lo presenta alla Giunta Comunale con l'aggiornamento annuale del P.T.P.C. quale parte integrante dello stesso (art. 1, comma 14, della L.190/2012);
- definisce le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del P.T.P.C.;
- nomina il personale a cui vengono affidati i compiti del nuovo ufficio dedicato alla prevenzione della corruzione

Inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione in funzione suppletiva del responsabile della trasparenza, qualora questi non adempia ai propri compiti, si impegna come previsto all'allegato 1 del P.N.A. a:

- verificare che siano previste nell'aggiornamento del P.T.T.I. specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

### **c. Ufficio per la prevenzione dell'anticorruzione**

Compiti dell'ufficio:

- conservazione e raccolta della documentazione inerente procedimenti e circostanze afferenti il tema
- rilevazione delle misure ulteriori in tema di trasparenza già adottate dai singoli Settori ( art.1 comma 9 lettera f della L.190/2012) alla data del 31.12.2013 entro il 30/11/2014;
- rilevazione delle misure in uso per la prevenzione della corruzione alla data del 31.12.2013 e relazione al responsabile dell'anticorruzione entro il 30/11/2014;
- monitoraggio nei settori più esposti a rischio, o in seguito a segnalazioni, dell'attuazione delle misure previste dalle Leggi e dal P.T.P.C.;
- nell'ambito delle risorse a disposizione dell'amministrazione, il monitoraggio deve essere attuato mediante sistemi informatici. Questi infatti consentono la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.
- monitoraggio a campione del rispetto dei termini dei procedimenti in capo a ciascun Settore, in particolare delle pubblicazioni degli atti di gara e relazione al responsabile dell'anticorruzione entro il 30/09 di ogni anno;
- supporto e informazione ai Dirigenti e ai Funzionari, incaricati dai Dirigenti, per ciascun Settore dell'attuazione del P.T.P.C.

### **d. i Referenti per la Prevenzione** per l'area di rispettiva competenza:

Nel primo P.T.P.C., secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013, vengono individuati per l'attuazione delle misure e degli obiettivi contenuti nel P.T.P.C. quali referenti di ciascun settore del Comune sia i Dirigenti che i responsabili incaricati di P.O..

Compiti dei referenti sono di:

- monitorare il rispetto del Codice integrativo di comportamento da parte dei dipendenti e delle persone incaricate
- monitorare il rispetto del DPR 62/2013 da parte di soggetti appaltatori di servizi e lavori;
- informativa nei confronti del responsabile dell'anticorruzione, "affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale"\* (\* da allegato 1 art. A.2 del P.N.A.);
- osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

### **e. tutti i Dirigenti** per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile dell'anticorruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

**f. O.I.V. o il nucleo di valutazione, altri organismi di controllo interno:**

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);
- considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

**g. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari:**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

**h. tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- osservano il codice integrativo di Comportamento del Comune di Vercelli (delibera di G.C. 368/2013)
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 del P.N.A, par. B.1.2.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

**i. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).



### **ART. 3) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO**

Il P.N.A. indica i procedimenti corrispondenti alle “aree di rischio comuni ed obbligatorie” (1), articolate in sottoaree, come da Allegato 2 del PNA, come di seguito richiamate:

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

I rischi vengono esemplificati all’allegato 3 del P.N.A., nelle aree considerate a più elevata esposizione, allegato che si riproduce al presente Piano.

#### **Attività svolte nel corso dell’anno 2013 per il P.T.P.C.**

Fermo restando quanto attuato per effetto delle Leggi ( L.190/2013, delibere CIVIT, P.N.A., D.Lgs.33/2013,ecc), dei Regolamenti Regionali e Comunali ( controlli interni, controlli preventivi e successivi), si evidenzia che, nel primo anno del P.T.P.C., è stato avviato il processo di condivisione con i Dirigenti del Comune di Vercelli, circa i criteri e le modalità di rilevazione delle attività più esposte a rischio di corruzione, ed individuato il percorso.

Costituitosi il gruppo di lavoro intersettoriale, questo ha provveduto ad una prima disamina, fornendo elaborati che individuano le attività da considerare utili al fine del P.T.P.C.

Le attività descritte risultano aggregate in modo omogeneo ed articolate per funzioni.

Risulta da sviluppare e completare la descrizione dei procedimenti e dei relativi termini di esecuzione ( processo che integrerà anche il P.T.T.I.).

Cosicché, occorre osservare che la valutazione dei procedimenti per l’individuazione di quelli esposti a più alto rischio, con riferimento specifico al Comune di Vercelli, debba essere oggetto di una più diffusa analisi, in quanto funzionale all’individuazione di misure di prevenzione specifiche e articolate a seconda dei procedimenti e delle attività svolte nei singoli servizi.

Quindi, la mappatura completa delle attività e dei procedimenti rientra nei compiti che, nel corso del triennio del primo Piano dell’Anticorruzione, si pone come compito per i Dirigenti e per i funzionari con responsabilità organizzativa, al fine di individuare le situazioni a più alto rischio presso il Comune di Vercelli, secondo i criteri definiti alle tabelle di cui all’allegato 5 del P.N.A. e scale esplicative di valore contenute nelle Linee Guida dell’A.N.C.I. –Rete Comuni ( vedi allegati).

Utilità dell’analisi sopramenzionata è data dalla possibilità di accedere con maggiore consapevolezza e chiarezza - interna ed esterna – ai dati relativi a tutti i procedimenti, ai fattori di regolamentazione degli stessi, ai soggetti impegnati al trattamento delle pratiche e attività, ai responsabili di procedimento, oltre che offrire occasione di socializzazione di buone prassi all’interno dell’Ente.

#### **Il P.T.T.I. –Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2)**

Il piano per la trasparenza e l’integrità, parte collegata al presente Piano, potrà proficuamente mettere a disposizione del cittadino le informazioni sui procedimenti e le attività svolte dalla pubblica Amministrazione, con maggiore chiarezza di riferimenti, con la possibilità di una razionalizzazione dei costi, potendo presentare istanze complete e, se del caso, in modo semplificato

partecipare al procedimento di proprio interesse ed, in ultima istanza, richiedere -se ne ricorre la circostanza- il risarcimento del danno in caso di ritardati o omessi adempimenti (L.241/1990, art.3 bis).

### **Strategia per il contrasto della corruzione: la prospettiva del “Sistema” della prevenzione**

La Pubblica Amministrazione riconosce che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno strumento che può consentire il realizzarsi di un sistema anticorruzione, efficace (capace prevenire i reati) efficiente (raggiunge gli obiettivi specifici) ed adeguato (allineato alle risorse disponibili e presenti nell’Ente).

Il presente Piano intende individuare logiche e misure che possono prevenire gli eventi di corruzione. In tal senso, si vuole esplicitare, nei successivi articoli, gli ambiti di maggiore attenzione, in relazione a obiettivi di miglioramento delle misure di prevenzione attuate, indicando misure concrete e immediate.

Come precisato nel P.N.A. “la tempistica per l’introduzione e per l’implementazione delle misure può essere differenziata, a seconda che si tratti di misure obbligatorie o di misure ulteriori; in ogni caso il termine deve essere definito perentoriamente nel P.T.P.C.”.

Tuttavia, il Piano di prevenzione della corruzione non certifica, di per se stesso, l’efficacia delle misure già presenti o delle misure che saranno realizzate nel triennio, in quanto adottate dal Piano; per tali motivi, le modalità seguite e la strategia adottata sono mutuati dai principi della direttiva UNI ISO 31000:2010 (Principi e Linee Guida per la Gestione del Rischio), per consentire ai Comuni di dotarsi di un sistema di prevenzione della corruzione armonizzato a tale norma internazionale.

Al fine di generare un sistema il più possibile garante del risultato ed osservante della finalità perseguita.

(1) nota bibliografica: dall’ art.2 : Allegato 1 del P.N.A “**Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative**”

2) nota bibliografica: il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è citato nell’introduzione al P.T.P.C., quale primo atto adottato dalla G.C. 104/2012

**ART. 4) OBIETTIVI P.T.P.C. 2013/2015  
OBIETTIVI, RESPONSABILI, INDICATORI E TEMPI**

**4.1. Obiettivi del P.T.P.C. e collegamento al ciclo di gestione delle performance**

Gli obiettivi del P.T.P.C. sono da considerare obiettivi trasversali ai Settori dell'Ente, inseriti di diritto nel Piano delle Performance e nelle performance individuali, come previsto all'allegato 1 del P.N.A. e artt. 9 e 10 della L.150/2009 e dalla delibera CIVIT n. 72 dell'11/09/2013.

Si prevede l'inserimento, a partire dal 2014, di obiettivi strategici assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e ai Dirigenti, contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Particolare attenzione, oggetto di analisi e valutazione, saranno i risultati raggiunti in merito ai seguenti obiettivi, a partire da quelli strategici del Piano Nazionale Anticorruzione, indicati al paragrafo 2.3. e di seguito sinteticamente richiamati ( lettere: a,b,c), che si declinano attraverso l'attuazione di obiettivi specifici legati al contesto del Comune di Vercelli.

<b>obiettivi strategici</b>	<b>Obiettivi specifici</b>	<b>tempi</b>
a) riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione;	4.3 Mappatura delle attività in funzione dell'individuazione di quelle più esposte al rischio di corruzione;  4.4 . Adozione P.T.T.I. aggiornato - Trasparenza.	30/11/2014;  31/01/2014
b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;	4.5 Codice integrativo di Comportamento per i dipendenti pubblici del Comune –  Elaborazione piano formativo	G.C. 368 del 17/12/2013  31/07/2014
c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione	4.2. Descrizione dei procedimenti e definizione del termine di conclusione dei procedimenti - L.241/1990  4.6. Adeguamento Regolamenti Comunali in relazione alla L.190/2012 e P.N.A.	31/07/2014;  30/06/2015

d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall'ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione	4.7. Modalità di erogazione dei contributi economici ad Associazioni ed Enti: separazione dei poteri organo politico e organo tecnico.	30/06/2015
	4.8. Modalità di conservazione archiviazione, forme di pubblicità degli atti di autorizzazione e concessione – atti estensivi della sfera giuridica dei destinatari.	31/12/2015;
	4.9. Sistema dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini, da Associazioni ed Enti - in riferimento ai procedimenti sia di contributi e sovvenzioni, che di autorizzazioni e concessioni	30/06/2015
	4.10.Modalità di conservazione, trattamento, dei documenti relativi a procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi – sotto soglia comunitaria e sopra soglia.	30/11/2014
	4.11 Controlli sugli appalti	30/11/2014

### **Gli obiettivi specifici del primo P.T.P.C.**

#### **4.2. Descrizione dei procedimenti e definizione del termine di conclusione dei procedimenti - L.241/1990**

La descrizione per tutti i procedimenti, in modo omogeneo, secondo il seguente schema tipo:

- individuazione dei procedimenti di ciascun servizio,
- il responsabili del procedimento,
- gli incaricati al trattamento
- le norme di riferimento,
- le modalità di partecipazione al procedimento degli interessati
- i soggetti terzi interessati nell'istruttoria per l'adozione del provvedimento finale
- i termini di esecuzione del procedimento.

Finalità di questo obiettivo sono:

- implementazione del P.T.T.I.;
- individuazione e monitoraggio delle attività a più alto rischio di corruzione;
- raccolta delle buone prassi e delle misure in atto per la prevenzione della corruzione, diffusione di sistemi omogenei di prevenzione.

La descrizione dei procedimenti è realizzata da tutti i Settori/servizi, se del caso, coadiuvati dall'ufficio incaricato per l'anticorruzione, dal Responsabile della Trasparenza e dal Responsabile dell'anticorruzione.

## **Cronoprogramma**

anno 2014: prima rilevazione –trasmissione degli elaborati, secondo lo schema in bozza allegato al P.T.P.C. al responsabile anticorruzione entro il 31 luglio 2014.

### **4.3 Mappatura delle attività in funzione dell'individuazione di quelle più esposte al rischio di corruzione**

#### **Modalità di rilevazione e analisi delle attività esposte al rischio**

In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire:

- 4.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- 4.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo;
- 4.3.3. trattamento del rischio.

Considerato che l'implementazione del sistema di prevenzione ha carattere progressivo, le indicazioni metodologiche contenute nel P.N.A. sono raccomandate ma non vincolanti, cosicché le altre forme di valutazione utilizzate con successo potranno continuare ad essere realizzate, ferma restando la necessità di verificare l'efficienza e l'efficacia delle metodologie utilizzate dandone conto comunque nel P.T.P.C.

#### ***4.3.1. La mappatura dei processi.***

La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano - si veda l'Allegato 2: Le aree di rischio del P.N.A. e allegato al P.T.P.C. – ed anche delle altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale del Comune.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del *Catalogo dei processi degli Uffici* (come da allegato 1 delle Linee Guida Operative ANCI e Rete Comuni, "Registro dei processi e degli Uffici", in allegato al presente PTPC).

#### ***4.3.2. La valutazione del rischio.***

L'attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappata.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio.

### **-L'identificazione del rischio.**

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno dell'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno di ciascuna amministrazione

I rischi vengono identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti da ciascun processo e dal livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5: "La valutazione del livello di rischio"

L'attività di identificazione dei rischi va svolta preferibilmente nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti per l'area di rispettiva competenza. Gli eventi di corruzione devono essere descritti come da *Scheda di descrizione di evento di corruzione* (allegato n. 2 delle Linee Guida Operative elaborate da ANCI e ReteComuni, riprodotta in allegato al presente PTPC).

I risultati di identificazione del rischio devono essere riassunti in un *Registro dei Rischi* (allegato n. 3 delle Linee Guida Operative ANCI e Rete Comuni, in allegato al PTPC), elenco degli eventi corruttivi identificati e dei possibili processi in cui tali eventi potrebbero verificarsi. La parte della tabella relativa ai dati sulla probabilità, impatto livello rischio viene compilata dopo l'analisi del rischio. Il Registro dei Rischi offre un quadro d'insieme al responsabile della prevenzione. E' raccomandato il coinvolgimento dell'O.I.V., o nucleo di valutazione, il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009). Una lista esemplificativa dei possibili rischi per le quattro aree di rischio comuni e generali, già indicate, è illustrata nell'Allegato 4 del P.N.A. e allegato al P.T.P.C.

**L'analisi del rischio** è un processo che consente la comprensione della natura del rischio e la determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

#### **Analisi della probabilità degli eventi di corruzione**

Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:

- la discrezionalità,
- la rilevanza esterna
- la complessità
- il valore economico,
- la frazionabilità
- l'efficacia dei controlli

A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", (allegato 4 delle Linee Guida Operative ANCI e ReteComuni, allegato al presente PTPC) è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico.

**Domanda:**

**Il processo è discrezionale?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	No. È del tutto vincolato
2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge
4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
5	E' altamente discrezionale

**Domanda:**

**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
2	No. Ha come destinatario finale un ufficio interno
5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune

**Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il perseguimento del risultato?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	No, il processo coinvolge una sola P.A.
3	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
5	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

**Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Ha rilevanza esclusivamente interna
3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)
5	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

**Domanda: Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	No
5	Sì

**Domanda: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2	Sì, è molto efficace
3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
4	Sì, ma in minima parte
5	No, il rischio rimane indifferente

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (*evento improbabile*), il valore massimo 5 (*evento altamente probabile*).

<b>VALORE</b>	<b>Probabilità</b>
<b>1</b>	<b>Improbabile</b>
<b>2</b>	<b>Poco probabile</b>
<b>3</b>	<b>Probabile</b>
<b>4</b>	<b>Molto probabile</b>
<b>5</b>	<b>Altamente probabile</b>

Il valore numerico della probabilità deve essere riportato nel Registro dei Rischi.

Il P.N.A. considera l'efficacia dei controlli un fattore che determina la maggiore o minore probabilità di rischio di un evento di corruzione. Anche la norma UNI ISO 31000:2010 raccomanda di tenere in considerazione, nella fase di valutazione e analisi del rischio, i controlli esistenti, la loro efficacia e efficienza.

Dai punteggi associati al parametro "Controlli" della Tabella di Analisi del Rischio nel P.N.A., si ricavano cinque possibili livelli di controllo dei processi, richiamati di seguito.

<b>LIVELLI DI CONTROLLI</b>		
<b>Punteggio (1)</b>	<b>Livello dei controlli(2)</b>	<b>Descrizione</b>
<b>5</b>	<b>ASSENTE</b>	Il processo non è presidiato da alcun controllo
<b>4</b>	<b>MINIMO</b>	Sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati
<b>3</b>	<b>EFFICACE</b>	Sono stati definiti dei controlli solo <b>sull' output del processo</b> (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)
<b>2</b>	<b>MOLTO EFFICACE</b>	Sono stati definiti dei controlli: a) <b>sulle modalità di avvio e di gestione del processo;</b> b) <b>sull' output del processo.</b>
<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	Sono stati definiti dei controlli: a) <b>sugli interessi e sulle relazioni</b> , che possono favorire la corruzione; b) <b>sulle modalità di avvio e di gestione del processo;</b> c) <b>sull' output del processo.</b>

(1) Fare riferimento al punteggio assegnato al fattore *Controlli* nella Scheda di Analisi dei Rischi

(2) Il livello di controllo deve essere riportato nel Registro dei Rischi

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti.

La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nel Settore/servizio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.



### Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:

-impatto organizzativo

-impatto economico

-impatto reputazionale

-impatto organizzativo, economico e sull'immagine ( impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente)

A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. Si riportano per completezza.

**Domanda: Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)**

<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
Fino a circa il 20%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa l'80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

#### **Domanda:**

**Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della P.A. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?**

<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
No	<b>1</b>
Sì	<b>5</b>

#### **Domanda:**

**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?**

<b>Risposte</b>	<b>Punteggio</b>
No	<b>0</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>1</b>
Sì, sulla stampa locale	<b>2</b>
Sì, sulla stampa nazionale	<b>3</b>
Sì, sulla stampa locale e nazionale	<b>4</b>
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	<b>5</b>

**Domanda:**

**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?**

<b>Risposta</b>	<b>Punteggio</b>
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (*impatto marginale*), il valore massimo 5 (*impatto superiore*).

<b>VALORE</b>	<b>IMPATTO</b>
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nelle tabelle allegate. ( allegato n.5 delle Linee guida ANCI e Allegato 5 al P.N.A. : “La valutazione del livello di rischio”)

L'insieme dei possibili valori della *Quantità di rischio* è rappresentato nella matrice seguente  
Per l'attività di analisi del rischio è utile il supporto dell'O.I.V. o di altro organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili sotto il coordinamento generale del responsabile della prevenzione. Lo svolgimento dell'attività può essere supportato mediante una *task force* multidisciplinare.

**- La ponderazione del rischio.**

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

La tabella “matrice dei valori” , contenuta nelle Linee Guida A.N.C.I., indicanti la “quantità di rischio” facilita il confronto tra i dati rilevati, per cui pare opportuno riprodurla.

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
<b>IMPATTO</b>						

Legenda: il valore della probabilità (**P**) e il valore dell’impatto (**I**), per ottenere un valore complessivo, che esprime il *livello di rischio* (**L**) dell’evento di corruzione (**L = P x I**).

Si indica con **L = P x I** la formula per individuare il livello di rischio in termini di *Quantità di rischio*.

Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è **1**, mentre **25** rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, ovvero: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 e 25; questi valori numerici** individuano 14 diversi livelli di rischio differenti.

Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica.

Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, **con colori differenti**, quali valori individuano un livello di rischio **trascurabile** ( da 1 a 3 ) quali un livello di rischio **medio – basso** (da 4 a 6 ), quali un livello di rischio **rilevante**(da 8 a 12) e quali, infine, un livello di rischio **critico** ( da 15 a 25).

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una *Matrice del Rischio* che prevede solo 4 (e non 14) livelli di rischio differenti, come quella presente allegato n. 5 nelle Linee Guida ANCI.

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

L’analisi del rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. ( vedi allegato n.6 “ matrice di ponderazione del rischio accettabile” Linee Guida Operative ANCI e Rete Comuni).

A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili, da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

Si riporta di seguito la tabella che deve essere compilata a cura dei tutti i Settori, collegata alle “funzioni” del Bilancio e alla mappatura dei processi

### **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER I SINGOLI SERVIZI (EX DPR 194/1996)**

<b>Funzione E servizio</b>	<b>Processo</b>	<b>Attività / procedimento</b>	<b>tipolog rischio *</b>	<b>qualificazione del rischio**</b>	<b>dirigente</b>	<b>posizione organizzativa</b>	<b>funzionario</b>	<b>istruttori</b>
Esempio 01.02								

\* ”tipologia di rischio” da individuare nelle aree e sottoaree come da allegati del P.N.A. allegati del presente P.T.P.C.

\*\* “qualificazione del rischio” – secondo la tabella valutazione del rischio del P.N.A. e scale valoriali A.N.C.I.– allegati al presente P.T.P.C.

### **Crono programma :**

entro novembre 2014:

- descrizione attività a rischio da parte di ciascun settore nell'ambito di ciascuna funzione/processo –da parte di gruppi di lavoro interni di ciascun Settore e multidisciplinari per attività integrate (interessanti più servizi/Settori)
- qualificazione del rischio secondo la tabella 5 del P.N.A. e scale valoriali esplicative, allegate al presente P.T.P.C. e contenute nelle Linee Guida dell'ANCI
- consegna elaborati al responsabile prevenzione della corruzione e al responsabile della trasparenza per l'individuazione procedimenti e attività a maggior rischio di esposizione.

### **4.3.3. Il trattamento del rischio**

Nel P.N.A., all'allegato 1, si legge.

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.I.V., nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno, nonché della *task force* multidisciplinare, ove costituita.

Si riporta, negli allegati al PTPC, l'allegato n. 7 "*Piano di trattamento del Rischio*" delle Linee Guida Operative elaborate da ANCI e ReteComuni, che esemplifica l'output dell'intero processo di analisi e valutazione del rischio.

### **Definizione di rischio accettabile e la "classifica degli eventi a rischio"**

Il responsabile dell'anticorruzione deve selezionare i rischi "accettabili" inseriti nel piano di trattamento ovvero si tratta di un rischio che ha un livello di controllo "totale" e l'evento di corruzione che genera il rischio ha una "quantità di rischio" poco elevata (ovvero un valore numerico inferiore a 8).

La valutazione dei rischi deve tener conto del sistema di controlli già adottati dal Comune, e della loro efficacia. Quindi, se in un processo è già stato adottato un controllo in grado di neutralizzare il rischio di corruzione, non sono necessarie nuove misure di prevenzione (a patto che l'efficacia del controllo non sia stata sovrastimata nella fase di analisi dei rischi).

Le misure del presente PTPC si applicano innanzitutto per le attività che esprimono la maggior esposizione al rischio di corruzione e, pertanto, risulta opportuna "una classifica degli eventi a rischio".

### **Il Piano di trattamento**

Dopo aver classificato tutti gli eventi di corruzione, risulta funzionale l'adozione del *Piano di Trattamento del Rischio di Corruzione* (allegato 7 delle Linee Guida ANCI).

Gli eventi di corruzione devono essere inseriti nel *Piano di Trattamento* seguendo l'ordine stabilito durante la fase di ponderazione e numerati progressivamente, in modo tale che l'evento di corruzione in cima alla lista (al quale è assegnato il numero 1), sia quello che deve essere trattato con maggiore urgenza.

Nel *Piano di Trattamento* è possibile includere anche gli eventi il cui rischio è accettabile, in quanto potrebbe essere utile verificare, periodicamente, se tali eventi, in assenza di misure di prevenzione, si verificano e se il loro rischio non si incrementa.

Il *Piano di Trattamento del Rischio*, parzialmente compilato, è l'output dell'intero processo di valutazione del rischio corruzione ed individua:

- le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione (cioè i processi e gli uffici in cui possono aver luogo gli eventi di corruzione classificati come prioritari);
- le priorità di trattamento;
- gli eventi di corruzione il cui rischio è accettabile.

Quindi, il rischio di corruzione dovrà essere trattato:

- riducendo la probabilità degli eventi di corruzione introducendo misure di prevenzione, che sono state declinate nel successivo capitolo;
- riducendo l'impatto degli eventi di corruzione, introducendo strumenti per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio.

Inoltre, è possibile agire sui fattori di rischio (scelte individuali e interessi), non rimuovendoli, ma cercando di ridurre il numero di persone corruttibili, interne all'amministrazione, che possono *incontrare* gli interessi privati durante la gestione dei processi pubblici. Fare questo significa, in pratica, cercare di rompere il *triangolo della corruzione*.

#### 4.4 . Trasparenza.

Come previsto dal P.N.A., il Comune di Vercelli ha proceduto agli adempimenti sulla trasparenza, come descritto nell'introduzione al P.T.P.C., ha nominato il responsabile della Trasparenza e riconosce che “ la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. “

Il legislatore aveva già voluto porre attenzione ai principi e al tema sulla “trasparenza” nella l. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'approvazione del D. Lgs. n. 150 del 2009. La l. n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “*che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione*” sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il Comune di Vercelli aggiorna, pertanto, i “Piano triennale della Trasparenza e Integrità” con specifico atto che costituisce parte del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” entro il 31.01.2014

#### 4.5 Codice di Comportamento

IL D.P.R. n. 62 del 2013, adotta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che rappresenta esso stesso misura di prevenzione fondamentale, in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Obiettivo del Comune di Vercelli è adottare il Codice Etico integrativo per i dipendenti di Vercelli, per i soggetti incaricati e per i soggetti che collaborano con i fornitori/appaltatori dell'Ente.

Il codice integrativo del Comune viene adottato entro il 31 dicembre 2013, la diffusione e informazione di tutti i soggetti interessati entro il 28 febbraio.

Questo obiettivo viene supportato dal piano formativo che gradualmente coinvolgerà tutte le figure professionali dell'Ente a partire da quelle più esposte al rischio di corruzione.

#### 4.6. Adeguamento Regolamenti Comunali in relazione alla L.190/2012 e P.N.A..

I Regolamenti Comunali, in relazione al mutato quadro normativo, devono essere puntualmente esaminati e, se del caso, adeguati con riferimento al P.T.T.I. e al P.N.A. alle delibere CIVIT e al P.T.P.C. al fine di conformarli alle più recenti disposizioni di Legge. I Dirigenti, responsabili dei Settori e servizi, effettuano le proposte di integrazione e modifica dei Regolamenti vigenti al responsabile dell'anticorruzione e al responsabile della trasparenza, e recepitone il parere, procedono a sottoporli agli organo competenti per l'approvazione delle eventuali integrazioni e modifiche. Termine stabilito per le proposte 31.12.2014 e dell'adozione degli atti di aggiornamento dei regolamenti entro il 30/06/2015.

anno 2015: completamento azioni entro giugno 2015 da parte di ciascun Settore; condivisione risultati in modo trasversale ai Settori che hanno attività collegate e interdipendenti.

#### 4.7. Modalità di erogazione dei contributi economici ad Associazioni ed Enti: separazione dei poteri organo politico e organo tecnico.

L'erogazione dei contributi accade, di frequente, non essere subordinata ad una programmazione che definisca, in un dato momento dell'anno, le iniziative e i progetti destinatari di un beneficio economico pubblico che valorizzi il privato sociale e culturale, per la realizzazione di attività tese alla promozione culturale, civile e sociale, con un dato momento di raccolta delle istanze, ma è subordinata alle singole specifiche istanze ed iniziative dei soggetti proponenti. Rischio possibile : mancata separazione dei poteri con un accesso a contributi non definito secondo criteri chiari e che osservano la parità di trattamento.

I responsabili dei Settori e dei Servizi incaricati di questi procedimenti, in collaborazione con il responsabile dell'anticorruzione, le persone incaricate dell'anticorruzione, nonché Società Partecipate, Istituzione "Vercelli e i suoi eventi" devono individuare, che i procedimenti di erogazione di contributi economici rispettino:

- la separazione dei poteri,
- criteri chiari per l'accesso ai contributi e sovvenzioni;
- quante e quali istanze sono state oggetto di diniego e di assenso, per quali motivazioni e in quale percentuale rispetto alla misura del contributo richiesto ( rapporto tra contributo richiesto e contributo riconosciuto)

La rilevazione è svolta rispetto a quanto erogato nell'anno 2014 e conclusa l'elaborazione delle proposte al 30/06/2015

#### 4.8. Modalità di conservazione archiviazione, forme di pubblicità degli atti di autorizzazione e concessione – atti estensivi della sfera giuridica dei destinatari.

Obiettivo funzionale alle misure di prevenzione per l'anticorruzione è verificare una chiara conservazione dei documenti ( dematerializzati, dove possibile) tracciati, necessari all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Esame specifico degli strumenti in uso ( programma protocollo e o altro) da parte dei vari servizi.

Lo sviluppo del sistema informativo si ritiene possa costituire un importante strumento per:

- facilitare l'accesso agli atti dei soggetti interessati dal procedimento;
- effettuare il monitoraggio dei procedimenti, a rischio di esposizione, da parte del responsabile dell'anticorruzione e delle persone da questi incaricate;
- facilitare il sistema di controlli preventivi e successivi relativamente gli atti di autorizzazione e concessione rilasciati dai singoli Settori/ servizi ( in particolare: Urbanistica e Polizia Locale).

#### 4.9. Sistema dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini, da Associazioni ed Enti - in riferimento ai procedimenti sia di contributi e sovvenzioni, che di autorizzazioni e concessioni

Verificare le convenzioni attive per controlli indiretti, rilevare il livello della comunicazione interna tra servizi della stessa pubblica amministrazione-rischio prassi relazionali consolidate, consuetudinarie.

#### 4.10. Modalità di conservazione, trattamento, dei documenti relativi a procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi – sotto soglia comunitaria e sopra soglia:

Lo sviluppo del sistema informativo si ritiene possa costituire un importante strumento per:

- facilitare l'accesso agli atti dei soggetti interessati dal procedimento;
- effettuare il monitoraggio dei procedimenti, a rischio di esposizione, da parte del responsabile dell'anticorruzione e delle persone da questi incaricate;
- facilitare il sistema di controlli preventivi e successivi relativamente gli atti di affidamento di beni, servizi e lavori.
- favorire una omogeneizzazione dei procedimenti nell'ambito di tutti i servizi comunali

#### 4.11 Controlli sugli Appalti

Si ritiene importante verificare l'applicazione delle forme di controllo previste dal Codice degli Appalti, nell'affidamento degli appalti, nonché le forme di monitoraggio, nella fase di esecuzione dei contratti, previste dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, in quanto si ritengono misure di prevenzione alla corruzione.

### art. 5) MISURE DI PREVENZIONE

#### 5.1. Indicazione delle misure di prevenzione

Le misure, con riferimento al P.N.A., si classificano come:

**misure obbligatorie**, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, tra cui: L.190/2012, P.N.A. e allegato 6 del P.N.A., delibere CIVIT, D.Lgs.33/2013 e 39/2013.

Pare opportuno osservare che l'osservanza dei termini e dei contenuti delle Leggi quali: L.241/1990, il D.Lgs.267/2000, D.Lgs.165/2001 rappresenta "misura obbligatoria" di prevenzione della corruzione. Si intende misura obbligatoria di prevenzione ogni legge, anche regionale, che definisce nei vari ambiti dell'erogazione dei servizi e delle attività proprie del Comune, sia forme di controllo successiva sugli atti ( ad esempio i controlli interni) che di verifica dell'azione amministrativa e monitoraggio dell'attività medesima.

Misura obbligatoria è l'attività riferita al sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto adottare in attuazione all'art. 147 del TUEL 267/2000, modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, nel 2013 il Comune di Vercelli ha approvato il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.1.2013 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25.9.2013.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

Misura obbligatoria, inoltre, quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010 che regola i contratti pubblici. Si richiama la figura del Direttore controllo conformità esecuzione degli appalti, di controllo della stessa, nell'erogazione dei servizi, nella realizzazione delle attività specifiche e istituzionali dell'Ente Locale.

□ **misure ulteriori**, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

All'allegato 1 lettera B.1.1.2 del P.N.A., si legge:

“Il P.T.P.C. deve contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori ritenute necessarie o utili. Per l'individuazione e la scelta delle misure ulteriori è opportuno stabilire un confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio. Per “titolare del rischio” si intende la persona con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio”.

Nel Comune di Vercelli, sono individuati come “titolari del rischio”:  
i Dirigenti, il responsabile per la Trasparenza e il responsabile dell'anticorruzione.

Le misure ulteriori descritte all'allegato 3 del P.N.A. “Elenco esemplificativo delle misure ulteriori” in quanto elencazione esemplificativa di misure ulteriori, si intendono quali misure “ulteriori sperimentali” da adottare - se non già adottate - da parte di ciascun Settore.

L'introduzione delle misure ulteriori sperimentali, di cui all'allegato 3 del P.N.A. e allegato al P.T.P.C., viene definita **in modo graduale e progressivo**, con una temporizzazione nel corso del Primo triennio di attuazione del P.T.P.C. (come da tabella cap. 6 del PTPC) rinviando l'integrazione di misure ulteriori da ritenere obbligatorie, ai successivi aggiornamenti del Piano.

Secondo quanto dispone il P.N.A., allegato 1, allegato al P.T.P.C., si intende per gestione del rischio di corruzione lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

“La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio. L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è consigliata la costituzione di gruppi di lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. E' utile la consultazione e il coinvolgimento degli utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Inoltre, può essere utile la creazione di una *task force* multidisciplinare che sia in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati.”

E' del pari evidente che il processo per un crescente livello di attuazione delle misure di prevenzione necessita di alcune direttive convergenti negli atti programmatici dell'Ente, dal Bilancio, al PEG, al piano delle Performance.

La realizzazione concreta delle misure di prevenzione è resa possibile dalla presenza di obiettivi del P.T.P.C. negli atti di programmazione e gestione del Comune.



Le misure di carattere trasversale, indicate nell'allegato 1 del P.N.A., si ritengono prioritarie, con la precisazione che risultano attuabili in modo graduale, in relazione all'impiego di risorse finanziarie, strumentali e della formazione specifica delle professionalità interessate:

□ la **trasparenza**, che è oggetto di specifico atto predisposto dal responsabile della Trasparenza, nominato con decreto del Sindaco tra i Dirigenti dell'Ente, per sottoporlo all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità" - P.T.T.I. - è da considerare come corpo facente parte del Piano triennale di prevenzione della corruzione, seppure oggetto di specifico e idoneo altro atto.

Tra gli adempimenti di trasparenza si richiamano le disposizioni della delibera C.I.V.I.T. n. 50 del 2013, che il sistema informativo deve consentire di armonizzare con i programmi e i sistemi utilizzati per la gestione dell'attività amministrativa del Comune di Vercelli;

□ **l'informatizzazione dei processi**, che consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

□ **l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti** (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

□ **il monitoraggio sul rispetto dei termini** procedurali definendo quale prima fase del primo P.T.P.C. in capo ai dirigenti e referenti la mappatura dei procedimenti come **da schema allegato**. Questa misura rende possibile il monitoraggio dell'attività amministrativa, evidenziando eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

## 5.2 Accesso civico

Si definisce la misura correlata agli adempimenti relativi alla trasparenza, l'implementazione graduale e progressiva del sito istituzionale, avendo attenzione alla fruibilità e facilità di informazioni nell'accesso civico, sui temi e obiettivi dell'anticorruzione.

Responsabili della misura i Dirigenti e gli incaricati dell'anticorruzione e i servizi competenti dell'Ente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno pubblicazione risultati attività svolta da ciascun Settore/servizio unitamente all'aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I

## 5.3 Codice di Comportamento-Azioni di sensibilizzazione

Si ritiene misura di prevenzione la formazione e la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza.

Questa misura è da attuare:

- a) nell'ambito dell'organizzazione alla Pubblica Amministrazione;
- b) nell'ambito della comunità locale, "esterna" alla Pubblica Amministrazione.

a) nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione

Con il codice di comportamento integrativo per i dipendenti pubblici del Comune di Vercelli, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 368 in data 17 dicembre 2013, sono state adottate precise disposizioni che, di diritto, entrano a far parte delle misure del P.T.P.C., tra cui in particolare:

- incarichi di collaborazione extraistituzionali con soggetti terzi - ex art. 4 del citato codice;
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni - ex art. 5 del citato codice;
- comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse - ex art.6 del citato codice;
- obbligo di astensione - ex art.7 del codice citato;

- disposizioni particolari per i dirigenti ex art. 13 del citato codice che rinvia all'art. 13 comma 3 del D.P.R.62/2013;
- contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente –ex art. 14 del citato codice richiamati i commi 2 e 3 dell'art.14 del DP.R.62/2013

Si dettano, altresì, le misure di cui al codice integrativo di comportamento, adottato con atto di G.C. 368/2013, con le seguenti disposizioni sull'“ **inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali**”.

Con riferimento al decreto legislativo 39/2013, che ha attuato la delega di cui ai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, si definisce la condizione di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- **incompatibilità**, fermo restando quanto contenuto nel codice di comportamento integrativo di cui alla delibera G.C.368/2013 ex artt. 19 e sgg., è stabilito l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Trasparenza”.

b) nell'ambito della comunità locale, “esterna” alla Pubblica Amministrazione.

Il tessuto socioeconomico civile della Città si pone nei confronti del Comune sia come cittadino “cliente” fruitore di servizi/ funzioni dell'Ente, sia come produttore di servizi e attività attraverso rapporti contrattuali, di collaborazione. Non si dimentichi che il cittadini, l'attività produttiva (aziende, artigiani, commercianti, ecc) consentono essi stessi la crescita socio economica e lo sviluppo locale con la propria contribuzione economica ( pagamento tributi, tariffe) che deve essere improntato alla puntualità e correttezza.

E', dunque, importante sviluppare la sensibilità e il rispetto della legalità, in tutto l'ambiente civile. Misura di prevenzione della corruzione può essere individuata nella realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della Legalità ( scuole, spazi pubblici, eventi,..). nel piano di formazione dell'Ente, anche attraverso giornate studio e di partecipazione della comunità civile e degli organi istituzionali presenti in Città ( Tribunale, Università, Prefettura)

Tutti i Settori/servizi si ritengono coinvolti nella realizzazione del piano formativo e di promozione culturale, tramite un gruppo di lavoro interdisciplinare, da costituire e nominare da parte del responsabile della corruzione, su proposta dei dirigenti.

#### 5.4 Rotazione degli Incarichi

Il P.N.A., all'allegato 1, evidenzia quanto segue:

“La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.”

Con riferimento agli obiettivi del presente P.T.P.C., in considerazione anche della vita politico amministrativa del Comune, si individua questa misura come misura “sperimentale ulteriore”, che potrà essere precisata nel corso del prossimo aggiornamento.

La rotazione degli incarichi, potrà essere precisata, solo dopo l'analisi e la valutazione dei risultati relativi agli obiettivi specifici, ovvero dopo la mappatura dei procedimenti e delle attività esposte più a rischio di corruzione.

Di contro al sistema di rotazione “spinto” dei dirigenti si deve tener presente il costo della riqualificazione professionale, la perdita di persone che hanno acquisito negli anni l'autonoma capacità di svolgere i compiti e specializzazione nella competenza.

Limite all'attuazione è dato anche dal limite di spesa imposto sulla formazione del personale ( pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009).

Tuttavia, con riferimento a specifici ambiti/ attività soggette a maggiori rischi di esposizione, si valuta che una tale misura “rotazione degli incarichi”, intesa come rotazione delle persone incaricate quali responsabili di Settore e di servizi, debba essere subordinata a precisi criteri rispettosi dell'interesse pubblico, dell'efficienza, efficacia, economicità.

Per la definizione dei criteri di rotazione, si definisce quale metodo di lavoro, un gruppo di lavoro che coinvolga i dirigenti di ruolo dell'Ente, funzionari con posizione organizzativa, parte sindacali, la consultazione dell'O.I.V. o nucleo di valutazione e del Comitato Unico di Garanzia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano quali criteri :

- titolo di studio compatibile con l'incarico;
- formazione professionale;
- motivazione al cambiamento, intesa quale occasione di crescita professionale;
- riverbero sul benessere organizzativo per il Settore/servizi interessati

Entro il 30 giugno 2015: elaborazione criteri di rotazione per gli incarichi interessanti i procedimenti e le attività più esposte a rischio

#### 5.5 Formazione

Viene incluso nel piano annuale di formazione anche la formazione prevista dall'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012.

La formazione sui temi dell'anticorruzione interesserà, nel 2014, tutti i dirigenti e i funzionari di posizione organizzativa, e successivamente le persone incaricate dei procedimenti e delle attività più a rischio di esposizione.

#### 5.6 Patti di integrità negli affidamenti e controllo esecuzione appalti

Il P.N.A., all'allegato 1, indica come strumento e misura di prevenzione per i contratti di appalto l'osservanza di patti d'integrità ed i protocolli di legalità, che sono considerati quale sistema di condizioni presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. “Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle

gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.”

“L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”*

Si ritiene importante richiamare le forme di controllo previste dal Codice degli Appalti nell’affidamento di appalti e le forme di monitoraggio previste dal regolamento D.P.R. 207/2010, in quanto si ritengono misure di prevenzione alla corruzione.

I Dirigenti responsabili di procedimento degli affidamenti riferiscono circa le misure di controllo e monitoraggio attuate, di verifica della regolare esecuzione dei capitolati d’appalto.

Si definiscono le seguenti modalità operative, indicatori e tempistiche:

- un tavolo di confronto, composto dai dirigenti e da persone da questi incaricate, con il compito di individuare modalità ottimizzate di esecuzione dei controlli, previsti dalla normativa e dalle delibere dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici: entro novembre 2014 - individuazione controlli standard trasversali ai Settori
- una task force multidisciplinare trasversale fra Settori per la verifica degli appalti sopra soglia, e sotto soglia, negli ambiti di maggior rischio di esposizione alla corruzione, tale misura è estesa anche agli appalti affidati dalle Società partecipate, Consorzio di enti pubblici ( COVEVAR): entro marzo 2014 individuazione e nomina da parte del responsabile della prevenzione della corruzione; individuazione appalti il cui contratto si è concluso nel 2013, che possono essere oggetto di verifica di risultato; entro il 30 novembre 2014 report quali quantitativo in merito all’esecuzione del contratto rispetto al capitolato d’appalto e all’offerta.

Le persone della task force vengono nominate dal responsabile dell’anticorruzione, con possibilità di rotazione, con profili professionali diversi (“ tecnici “ e amministrativi).

L’attività svolta e i risultati conseguiti sono valutati nella performance individuale e del servizio interessato.

#### 5.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, il c.d. *whistleblower*. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito.

La disposizione contenuta nell’art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. *whistleblower*) pone tre condizioni:

- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;

Nel P.T.P.C. si definisce che siano individuate, entro il 30/06/2014, le modalità di trasmissione e invio delle segnalazioni al responsabile dell'anticorruzione, che rendano concreta la tutela, e l'anonimato dei dipendenti e persone incaricate con contratti di collaborazione, consulenti ecc.

Entro il 30 giugno 2014 - Si definiscono le azioni a tutela del dipendente segnalante qualora questi ritenesse di aver subito una discriminazione, a seguito di una segnalazione di illecito effettuata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico e, altresì, le azioni a carico del segnalato.

Su questo compito sono coinvolti il dirigente delle Risorse Umane, il responsabile dell'anticorruzione ed eventuali altre figure e uffici interni, all'uopo interessate, sentito eventualmente il Prefetto ed esperti nella materia.

Approvazione degli strumenti individuati entro il 30/01/2015

Art. 6) AZIONI E TEMPI DEL P.T.P.C. 2013-2015

Le misure di prevenzione e gli obiettivi vengono riepilogati nella tabella del primo P.T.P.C.